

	COMUNE DI SERVIGLIANO	
	Provincia di Fermo	
	CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE	
	(art. 50, commi 11 e 12, CCNL Funzioni locali del 21/05/2018)	
	TIPOLOGIA: TEMPO DETERMINATO	
	ORARIO: FULL TIME 36 ORE SETTIMANALI	
	Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in duplice originale tra il	
	Comune di Servigiano (FM) rappresentato dalla d.ssa Lucia Malaspina,	
	responsabile del 1^ Settore “Affari Istituzionali e Generali, Attività Produttive e	
	Vigilanza”, giusto decreto Sindacale n. 12 del 23 dicembre 2019 e l’Arch.	
	Michela Achilli, nata a il e residente a (....)	
	in n. ..., CF:, in riferimento all'assunzione a	
	tempo determinato, FULL TIME orizzontale, 36 ore settimanali, dal 03 aprile	
	2020 al 31 dicembre 2020, disposta con determinazione n. 52 del 01 aprile 2020,	
	esecutiva ai sensi di legge.	
	Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di	
	Lavoro del Comparto Funzioni locali, vigente nel tempo, dalle norme di legge	
	vigenti in materia, dallo statuto comunale nonché dalle specificazioni esecutive	
	degli istituti contrattuali o normativi emesse, secondo le rispettive competenze	
	dagli organi o dirigenti dell'ente.	
	Richiamati i contratti individuali di lavoro a tempo determinato intercorsi tra il	
	Comune di Servigiano (FM) e l’Arch. Michela Achilli, riguardanti lo	
	svolgimento di mansioni della medesima categoria istruttore tecnico categoria	
	“C” del C.C.N.L. 31.03 1999, e stipulati in data 23 marzo 2017 con scadenza il	
	22 marzo 2018 e in data 31 dicembre 2018 (addendum al contratto stipulato in	
	1	

	data 23/03/2017) con scadenza il 22 marzo 2020, ai sensi dell'art. 50 bis del	
	decreto legge 189 del 2016.	
	Dato atto che la durata complessiva dei precitati rapporti di lavoro è stata pari a	
	36 mesi.	
	Tenuto conto che permangono le esigenze di continuare ad avvalersi delle	
	prestazioni della dipendente Arch. Michela Achilli, la quale con la sottoscrizione	
	del presente contratto, presta specifico consenso alla continuità del proprio	
	rapporto di lavoro avvalendosi della deroga di cui all'art. 50, commi 11 e 12 del	
	CCNL Funzioni locali 21/05/2018.	
	Richiamate inoltre le disposizioni previste dagli artt. 19, comma 2, e 21, comma	
	2, del D.Lgs. 81/2015 nonché dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 87/2018 e tenuto	
	conto dell'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 che consente:	
	al comma 11, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo	
	stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di	
	contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, la	
	deroga alla durata massima di 36 mesi. Tale deroga non può essere superiore a	
	dodici mesi, e può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa	
	disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un	
	contributo finanziario, nonché l'attivazione di nuovi servizi; fattispecie	
	ric conducibili alla proroga della gestione straordinario della ricostruzione e	
	dunque alla relativa attività di ricostruzione e più specificatamente alla proroga	
	delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016	
	intervenuta con l'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;	
	al comma 12, nei casi previsti al comma 11, la riduzione dell'intervallo tra un	
	contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, a	
	2	

	cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i	
	contratti superiori a sei mesi.	
	Le parti stipulano quanto segue:	
	Articolo 1.	
	Il Comune di Servigliano (FM), con sede in Piazza Roma n. 2, P.I. 00357170448	
	e Codice Fiscale 81002090447, assume a tempo determinato e a tempo pieno	
	orizzontale l'Arch. Michela Achilli, nata a il e	
	residente a (...) in n. ..., CF:	
	Articolo 2.	
	L'assunzione è disposta per esigenza temporanea del servizio Sisma ai sensi	
	dell'art. 50 bis del Decreto Legge 189/2016 convertito con modificazioni in L.	
	229/2016 per il periodo dal 03 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 e non è	
	prorogabile/rinnovabile in assenza di specifica modifica della citata normativa.	
	Articolo 3.	
	L'inquadramento professionale temporaneo è il seguente:	
	PROFILO PROFESSIONALE: Istruttore Tecnico;	
	CATEGORIA: "C" - POSIZIONE ECONOMICA: "C1"	
	e le mansioni sono quelle corrispondenti alla suddetta categoria "C" ed al profilo	
	professionale attribuito come indicativamente delineate nelle declaratoria –	
	Allegato "A" – al C.C.N.L. 31.03 1999, fatto salvo il principio dell'esigibilità di	
	tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente	
	equivalenti.	
	Articolo 4.	
	Il trattamento economico normativo della dipendente è determinato secondo	
	quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Funzioni locali.	
	3	

	Articolo 5.	
	Gli emolumenti relativi al periodo di lavoro di cui al presente contratto saranno	
	corrisposti mensilmente a decorrere dal mese di aprile 2020.	
	Articolo 6.	
	Il TFR (trattamento di fine rapporto), se ed in quanto spettante, sarà corrisposto	
	direttamente dall'INPS previa comunicazione da parte del Comune di Servigliano	
	(FM).	
	Articolo 7.	
	La dipendente sarà assegnata all'ufficio Sisma Comunale.	
	Articolo 8.	
	L'orario di lavoro è stabilito dall'art. 22 del CCNL del 21/05/2018 ed è articolato	
	come da disposizione del Responsabile del 3^ Settore "Assetto del territorio e	
	lavori pubblici" nel rispetto delle normative vigenti nell'Ente. Il rispetto	
	dell'orario assegnato è, per la lavoratrice, specifico obbligo contrattuale.	
	Articolo 9.	
	In nessun caso il presente rapporto di lavoro a tempo determinato può	
	trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.	
	Articolo 10.	
	Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e	
	normativo di cui alle vigenti normative contrattuali previste per il personale a	
	tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine. Il	
	trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del	
	rapporto di lavoro.	
	Articolo 11.	
	Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato.	
	4	

	Articolo 12.	
	In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 51,	
	comma 1, lettera b), del CCNL del 21/05/2018 e dall’art. 71 D.L. 112 del	
	25.06.2008 convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e successive	
	modificazioni. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero o	
	ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 10	
	del CCNL del 21/05/2018.	
	Articolo 13.	
	Per le cause di rescissione e/o risoluzione del contratto di lavoro diverse da	
	quelle indicate al comma 4 dell’art. 51 del CCNL del 21/05/2018 il rapporto è	
	regolato dalle norme del CCNL di comparto e dalle norme di Legge applicabili. È	
	in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,	
	l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.	
	Articolo 14.	
	La lavoratrice, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle	
	mansioni che gli/le vengono affidate con la massima diligenza ed osservando le	
	disposizioni interne dell'Ente ed il codice di comportamento vigenti. Dichiaro,	
	altresì, di prendere integrale conoscenza del Codice disciplinare vigente nell'Ente	
	che ritira all'atto della sottoscrizione del presente contratto unitamente a:	
	Copia art. 23 C.C.N.L. del 06.07.1995;	
	Copia artt. 20, 36 e 37 D.Lgs. 81/2008;	
	copia del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche	
	Amministrazioni;	
	Copia del Capo II “Tutela della salute della lavoratrice” articoli da 6 a 15 ed	
	allegati A), B), C) del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151.	
	5	

